

## TRIBUNALE DI TERNI

### Il Giudice

rilevato che, con l'ordinanza di delega alle vendite era stato disposto il contestuale versamento della somma necessaria per far fronte alle spese del processo esecutivo (segnatamente, alle spese di pubblicità ed in particolare, con voce separata, a quelle di PVP);

rilevato che, non avendo alcuna delle parti ottemperato a quanto disposto con la predetta ordinanza (la quale fissava un termine per provvedere), il Giudice fissava l'udienza odierna al fine di verificare l'avvenuto versamento del fondo spese;

rilevato che, ciononostante, nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle somme richieste;

ritenuto che, nell'ambito dei poteri di direzione del processo esecutivo (art. 484 c.p.c.), spetti al Giudice dell'Esecuzione il compito di fornire direttive e di indicare termini per lo svolgimento di un processo esecutivo che si mantenga entro i limiti di ragionevole durata (art. 111 Cost.);

ritenuto che i termini fissati dal Giudice dell'Esecuzione non possano avere natura perentoria, bensì ordinatoria (art. 152 c.p.c.; Cass. 1168/1967);

ritenuto tuttavia che la fissazione di un termine ordinatorio non renda meno cogente la disposizione, dato che il meccanismo previsto dall'art. 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile l'eventuale inerzia (che, oltre a porsi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, farebbe assumere al termine la qualità di "termine canzonatorio", secondo una fortunata definizione dottrinale); sugli effetti della scadenza del termine ordinatorio, Cass. 1064/2005;

ritenuto, sotto altro profilo, che l'ordinamento non può tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad attività necessarie alla prosecuzione del processo esecutivo; infatti, fermo



restando il principio dell'impulso di parte, il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti sia perché l'art. 484 c.p.c. attribuisce al Giudice il compito di provvedere per condurlo ad epilogo, sia perché il principio costituzionale di ragionevole durata del processo presidia interessi collettivi e la sua violazione ha potenziali effetti negativi sull'apparato giurisdizionale nel suo complesso e sul singolo Giudice tenuto a far rispettare il principio costituzionale;

rilevato inoltre che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte stabilito (seppure in fattispecie diverse) il principio secondo cui il processo esecutivo non può rimanere indefinito (Cass. 44/1968; Cass. 2847/2005; Cass. 1531/2003);

ritenuto che si sia verificata una delle ipotesi che determinano la chiusura anticipata del processo esecutivo (la "chiusura anticipata" è riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e, dopo la riforma del 2006, è espressamente considerata dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c. e, da ultimo dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c.);

ritenuto che il legislatore ha espressamente dato avallo all'interpretazione giurisprudenziale con l'introduzione dell'art. 631bis c.p.c. che espressamente sancisce l'omesso versamento del fondo spese per provvedere alla pubblicazione sul PVP con l'estinzione della procedura esecutiva;

rilevato che nel caso di specie sul c/c della procedura esecutiva alla data del 15.1.2020 risultava giacente la somma di Euro 20,08 insufficiente per provvedere al pagamento di una pubblicazione sul PVP;

ritenuto, conseguentemente, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo esecutivo con consequenziale liberazione del cespite pignorato dal vincolo imposto col pignoramento;

DICHIARA

estinto il processo di esecuzione forzata n. 116/2016 R.G. Esecuzioni

ORDINA

all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Perugia, servizio pubblicità immobiliare, di procedere alla cancellazione del pignoramento risultante dalla seguente:



## Nota di trascrizione

Registro generale n. 12919

Registro particolare n. 9191

Presentazione n. 5 del 01/06/2016

Autorizza il professionista delegato a chiudere il c/c intestato alla procedura esecutiva (dopo il riaccredito delle somme del cui rimborso si è in attesa) ed a formulare istanza di liquidazione dei propri compensi, nel termine di giorni 15, riservandone espressamente la liquidazione.

Manda altresì l'Esperto a formulare eventuale istanza di liquidazione a saldo dei propri compensi nel medesimo termine.

Si comunichi

Terni, 17/01/2020.

Il Giudice dell'Esecuzione  
*dott.ssa Ilaria Palmeri*

